

CITTA' DI  
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti  
Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile  
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° vedi timbro informatico

**Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Ferraris in occasione degli eventi sportivi della Società "Venezia Football Club"**

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- la Società "Venezia Football Club", che per la stagione 2024/2025 militerà nel Campionato Nazionale di Serie "A", disputerà gli incontri casalinghi, sia per il Campionato che per la Coppa Italia allo stadio P.L. Penzo di Sant'Elena - Venezia;
- la Questura di Venezia con nota del 22/07/2024, acquisita agli atti con prot. n. 372199 del 23/07/2024 ha richiesto l'emissione di apposita ordinanza di regolamentazione della circolazione in via Ferraris a Marghera - Venezia in occasione di eventi sportivi che coinvolgono la società "Venezia Football Club" e che vengono disputati allo stadio P.L. Penzo sito a Sant'Elena - Venezia;
- i tifosi ospiti per il raggiungimento dello stadio P.L. Penzo sito a Sant'Elena - Venezia vengono fatti imbarcare su servizi di navigazione appositi che effettuano il trasbordo dalla terraferma da via Ferraris a Marghera fino a Venezia;

### Considerato che:

- la Questura di Venezia in base alla criticità emerse in passate stagioni, ha evidenziato la necessità di effettuare, prima dell'imbarco, dei servizi di prefiltraggio dei tifosi ospiti al fine di garantire la pubblica sicurezza;
- per lo svolgimento di tali operazioni la zona individuata dalla Questura di Venezia corrisponde a 30 posti auto siti sul lato destro, lungo via Ferraris a Marghera, dall'ingresso ala parcheggio sotterraneo del PALA Expo e fino all'imbarcadere sito alla fine di via Ferraris, vicino al canale;

**Riconosciuta** pertanto la necessità, ai fini della sicurezza, di accogliere la richiesta della Questura di Venezia e di apportare le necessarie modifiche alla regolamentazione della circolazione;

### Visti:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. lgs del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";

---

Direttore Ing. Simone Agrondi – Dirigente Ing. Roberto Di Bussolo  
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Scolaro  
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Angela Scolaro  
viale Ancona 59/63 Mestre – Venezia  
[mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it](mailto:mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it)

CITTA' DI  
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti  
Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile  
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

- l'artt. 5, 6 e 7, del Decreto Legislativo n°285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della strada" del D.P.R. n. 495 del 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada";
- il D.M. 10.07.2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

## ORDINA

**l'istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sugli stalli di sosta di via Ferraris a Marghera, compresi tra l'uscita dal parcheggio interrato del Pala Expo e l'imbarcadero sito alla fine di via Ferraris, in occasione degli incontri casalinghi della Società "Venezia Football Club" presso lo stadio "P.L. Penzo" a Sant'Elena - Venezia, ad eccezione dei mezzi di pronto intervento e di soccorso.**

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività per la stagione calcistica 2024/2025 e per le partite della Coppa Italia.

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e viene resa fatti salvi i necessari rilasci di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza ha validità ed esecutività secondo quanto sopra indicato, subordinatamente alle esigenze delle forze dell'ordine che potranno, in relazione alle loro specifiche esigenze gestire la circolazione nella maniera ritenuta più idonea.

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite la prescritta segnaletica temporanea. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimate le esigenze di sicurezza, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile;

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

---

Direttore Ing. Simone Agrondi – Dirigente Ing. Roberto Di Bussolo  
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Scolaro  
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Angela Scolaro  
viale Ancona 59/63 Mestre – Venezia  
[mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it](mailto:mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it)

CITTA' DI  
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti  
Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile  
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Mestre, 29 agosto 2024

Per IL DIRIGENTE  
Dott. Urb. M. Dorigo (\*)

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.*